

STUDIO ANTONELLI

Dott. Alessandro Antonelli
TRIBUTARISTA - PUBBLICISTA
REVISORE CONTABILE

Dott. Federico Mambelli
COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE

Dott. Alessandro Mengozzi
COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE

Dott.ssa Rita Santolini
COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE

Dott. Stefano Sgarzani
COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE

Dott. Stefano Zanfini
ASSISTENTE

Forlì, 31 luglio 2009

A TUTTI I
SIGG. CLIENTI

LORO SEDI

AREA: FISCALITÀ D'IMPRESA
DICHIARAZIONE E ADEMPIMENTI FISCALI

CIRCOLARE N. 29/2009

Oggetto: Proroga del termine di effettuazione dei versamenti di imposte e contributi aventi scadenza tra il 1 e il 20 agosto 2009 – D.P.C.M. del 24 luglio 2009.

Termine di presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari (modelli INTRA) istituiti dall'articolo 6 del D.L. n. 16 del 23 gennaio 1993 - D.P.R. 14 luglio 2004, n. 190 - Scadenza lunedì 7 settembre 2009.

1. Premessa.

Al fine di consentire ai contribuenti di fruire di un maggior periodo di tempo per assolvere ad alcuni obblighi tributari, sul sito internet del Ministero delle Finanze www.finanze.it è stato anticipato il contenuto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 2009 in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (di cui alleghiamo copia), che proroga il termine per effettuare gli adempimenti fiscali ed i versamenti aventi scadenza nel mese di agosto 2009.

STUDIO ANTONELLI

In particolare, il citato D.P.C.M. prevede la proroga a **giovedì 20 agosto 2009** del termine di effettuazione dei versamenti delle somme dovute mediante l'utilizzo del modello F24 aventi scadenza nel periodo compreso tra il 1° ed il 20 agosto 2009.

Per espressa previsione normativa, la proroga de qua non trova applicazione al termine di effettuazione dei versamenti delle imposte IPREF, IRES ed IRAP in scadenza il prossimo 5 agosto 2009 da parte dei soggetti cui trovano applicazione gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun studio di settore.

Si riepilogano, di seguito, gli effetti del decreto in esame, precisando sin da ora che la proroga dallo stesso disposta non riguarda il versamento di imposte e tasse da effettuarsi tramite il modello F23 (ad esempio versamenti in modo virtuale dell'imposta di bollo relativa ad assegni circolari etc.).

2. Differimento dei termini ordinari di versamento delle somme di cui agli artt. 17 e 20, comma 4, D.Lgs. n. 241/1997.

Tenendo conto anche di analoghi provvedimenti di differimento dei termini emanati gli scorsi anni, la proroga dei versamenti di imposte richiamati dal D.P.C.M. del 24 luglio 2009 riguarda le somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del D.Lgs n. 241/1997 aventi scadenza nel mese di agosto 2009 (dal 1° al 20 agosto), che possono dunque essere effettuati, senza l'applicazione di alcuna maggiorazione, entro giovedì 20 agosto 2009.

Si tratta, in particolare, delle somme da versare, anche ratealmente, mediante l'utilizzo del modello F24 a titolo di:

- imposte sui redditi (IRES e IRPEF) e ritenute alla fonte;
- IRAP;
- addizionali locali all'IRPEF;
- IVA;
- imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'IVA;
- contributi e premi INPS, INAIL, ENPALS;
- interessi, in caso di pagamento rateale;
- altre somme (liquidazione controllo formale della dichiarazione, avviso di accertamento, avviso di irrogazione sanzioni, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale, ravvedimento operoso).

Nessuna proroga è concessa se il termine ordinario di versamento delle predette somme scade dopo il 20 agosto 2009.

Inoltre, come già evidenziato la proroga non riguarda il termine di versamento in scadenza il prossimo 5 agosto 2009. Al riguardo si ricorda che, per quanto concerne i contribuenti cui si applicano gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun studio di settore, il D.P.C.M. del 4 giugno 2009 ha disposto la proroga di venti giorni dei termini di versamento del saldo per il 2008 e degli acconti per il 2009 delle imposte risultanti dalla dichiarazione presentata nel 2009. In particolare, per effetto di tale decreto il versamento:

STUDIO ANTONELLI

- poteva essere effettuato entro il 6 luglio 2009 (anziché entro il 16 giugno), senza alcuna maggiorazione;
- ovvero potrà essere eseguito entro i trenta giorni successivi e, quindi, dal 7 luglio al 5 agosto 2009, con la maggiorazione dello 0,40%, sulle imposte dovute, a titolo di interesse corrispettivo.

Pertanto i suddetti contribuenti che hanno optato per il versamento con la maggiorazione dello 0,40% entro il 5 agosto 2009 non potranno usufruire della ulteriore proroga al 20 agosto 2009.

2.1 Proroga dei termini di versamento rateale.

Il D.P.C.M. prevede che siano comprese nella proroga anche le somme di cui all'articolo 20, comma 4, del D.Lgs. n. 241/1997; pertanto il differimento al 20 agosto 2009 dei termini di versamento interessa anche i pagamenti rateali di UNICO 2009 effettuati dai soggetti titolari di partita IVA.

Tali soggetti, quindi, potranno effettuare entro il giorno 20 agosto 2009 il versamento della rata di imposte e contributi in scadenza il giorno 17 agosto senza che ciò comporti l'applicazione di ulteriori maggiorazioni a titolo di interessi né, ovviamente, di sanzioni.

Nell'ambito del differimento devono intendersi compresi pure i versamenti rateali effettuati dai sostituti d'imposta a seguito delle operazioni di conguaglio derivanti da assistenza fiscale.

2.2. Proroga dei termini di versamento dei contributi e premi dovuti all'INPS, all'INAIL ed all'ENPALS.

Il differimento dei termini di versamento al 20 agosto 2009 dovrebbe riguardare anche:

- i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro, dai committenti di collaborazioni coordinate e continuative, venditori a domicilio e di altri rapporti soggetti all'obbligo di iscrizione alla gestione separata nonché dai titolari di posizione assicurative in una delle gestioni amministrare dall'INPS.
- i premi assicurativi dovuti all'INAIL ai sensi del Testo Unico approvato con D.P.R. n. 1124/1965;
- contributi dovuti all'ENPALS.

3. Termine per il versamento delle accise in scadenza nel mese di agosto.

Per quanto concerne il termine di versamento della accise, si ricorda che l'art. 56 del D.Lgs. n. 504 del 26 ottobre 1995, a seguito della modifica apportata dal D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 26, prevede che *"il pagamento dell'accisa è effettuato in rate di acconto mensili, da versare entro il giorno 16 di ciascun mese, calcolate sulla base di un dodicesimo dei consumi dell'anno precedente. Per il mese di agosto la rata di acconto è versata entro il giorno 20"*.

Tale disposizione ha dunque previsto la proroga in via definitiva del termine di versamento delle accise in scadenza nel mese di agosto dal 16 al 20 agosto di ogni anno.

4. Proroga degli adempimenti fiscali.

Si evidenzia, al riguardo, che il testo del D.P.C.M. del 24 luglio 2009 dispone una proroga non solo dei versamenti, ma anche degli adempimenti fiscali in scadenza dal 1° al 20 agosto 2009.

Sulla base di tale formulazione la proroga dovrebbe poter estendersi anche agli “adempimenti fiscali” che hanno scadenza nel suddetto periodo tra il 1° agosto ed il 20 agosto 2009, tra cui, in particolare, l’invio telematico delle dichiarazioni d’intento di cui l’art.1, comma 385, della Legge n.311/2004, ricevute dai fornitori dei c.d. “esportatori abituali” nel mese di luglio 2009.

Anche per tale adempimento dovrebbe valere dunque il differimento al 20 agosto 2009 in luogo dell’ordinaria scadenza del 17 agosto. Sul punto, tuttavia, sarà opportuno attendere una conferma espressa da parte dell’amministrazione finanziaria. Si segnala infatti che, alla data odierna, lo scadenziario fiscale dell’Agenzia delle entrate, consultabile sul sito internet www.agenziaentrate.it, non ha ancora recepito tale differimento del termine.

5. Termine di presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari (modelli INTRA).

Con l’occasione si ricorda, infine, che già con D.P.R. 14 luglio 2004, n. 190, è stata disposta la proroga in via definitiva del termine di presentazione del modello Intrastat per le cessioni e gli acquisti intracomunitari di luglio dal 20 agosto al 6 settembre di ogni anno.

Pertanto, anche per quest’anno risulta fissato al **7 settembre 2009** (cadendo il giorno 6 di domenica) il termine di presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie (modello INTRA 1-bis) e degli acquisti intracomunitari (modello INTRA 2-bis) relativi al mese di luglio ed in scadenza il 20 agosto 2009.

La proroga riguarda, come noto, i soli contribuenti tenuti alla presentazione dei suddetti modelli INTRA con periodicità mensile, limitatamente ai modelli relativi al mese di luglio.

Si evidenzia, inoltre, che anche per la scadenza del 7 settembre 2009 vale la proroga di 5 giorni in caso di utilizzazione della modalità di presentazione in via telematica attraverso il sistema Electronic Data Interchange (EDI), per l’utilizzo del quale, si ricorda, occorre stipulare apposita convenzione con il Dipartimento Doganale.

Rimanendo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono i migliori saluti.

Alessandro Antonelli

Allegati: n. 2